Allegato A

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL"

Avviso pubblico Tirocini

Convenzione di tirocinio

TRA

_____ d'ora in poi denominato **Soggetto promotore**,
codice fiscale/P.Iva _____, con sede legale in _____
via/piazza e n° civico _____, C.A.P. _____
rappresentato/a da _____, nato/a a _____
il _____, in qualità di _____

E

_____ d'ora in poi denominato **Soggetto ospitante**,
codice fiscale/P.Iva _____, con sede legale in _____
via/piazza e n° civico _____, C.A.P. _____
rappresentato/a da _____, nato/a a _____
il _____, in qualità di _____

Premesso che

Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n.4/2018, a promuovere tirocini in Campania per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 24-bis commi 4 e 6 del medesimo Regolamento;

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in regola
   - con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
   - con l'applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale;
   - con gli obblighi della Legge 68/99 e ss.mm.ii.;

b) di non aver procedure concorsuali in corso/di aver procedure concorsuali in corso, ma è stato siglato con le OOSS un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;

c) che il tirocinante non verrà impiegato per
   - sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
   - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
   - sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.

d) che non saranno ospitati tirocinanti:
   - che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
   - che hanno già svolto un tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante ancorché in relazione ad una figura professionale diversa;
   - per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e, per i tirocini formativi, per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
   - per svolgere, nel caso in cui nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
   - per svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1) La convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Campania;
2) Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia;
3) Saranno attivabili le seguenti tipologie di tirocinio (una spunta su una o entrambe le scelte):

   ☐ Tirocini formativi extracurriculari (*Art. 24-bis c. 4 del Regolamento Regionale, solo per i soggetti ospitanti privati*);

   ☐ Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (*Accordo tra Governo e Regioni n. 7/CSR del 22 gennaio 2015*);

4) I tirocini attivati riguarderanno i seguenti settori economico-professionali _____ _____.

Art. 2 – Disposizioni generali

1) Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, né può rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante;
2) Non possono essere attivati tirocini formativi che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, nonché per profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile, fatta eccezione per i tirocini di inclusione;
3) Non possono essere attivati tirocini per profili professionali per i quali è previsto un periodo di pratica professionale o di tirocinio finalizzato all'accesso a professioni ordinistiche;
4) Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
5) Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 25 del Regolamento;

6) Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 26-ter del regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 26-ter stesso;
7) Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 26 del Regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dal medesimo, e fatta eccezione per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale ai sensi dell'Art. 4 comma 3 delle Linee Guida di cui all'Accordo n. 7/CSR del 2015.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

1) Promuovere l'esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
2) Promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui all'art. 27 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 20 tirocinanti contemporaneamente;
4) Sottoscrivere il progetto formativo individuale, ovvero il progetto personalizzato di inclusione, concordato col soggetto ospitante e col tirocinante, nonché con l'eventuale amministrazione terza che ha in carico l'utente presso i propri servizi socio-sanitari;
5) Inviare alla piattaforma regionale di gestione delle politiche attive il progetto formativo individuale di tirocinio, ovvero il progetto personalizzato di inclusione, unitamente a copia della presente Convenzione;
6) Assicurare il tirocinante direttamente o per il tramite del soggetto ospitante con la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 25 punto 5 lettera d del Regolamento Regionale n. 4/2018;
7) Acquisire autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado e affini tra il giovane e il datore di lavoro;
8) Rilasciare al tirocinante l'attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

1) Sottoscrivere il progetto formativo individuale, ovvero il progetto personalizzato di inclusione, concordato col soggetto promotore e col tirocinante, nonché con l'eventuale amministrazione terza che ha in carico l'utente presso i propri servizi socio-sanitari;
2) Sottoscrivere l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado e affini con il giovane da trasmettere al soggetto promotore;
3) Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
4) Individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all'art. 27 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 tirocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
5) Assicurarsi che sia effettuata, per via telematica, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché le eventuali comunicazioni di proroga e di interruzione;

6) Far svolgere il tirocinio nelle fasce orarie consentite di cui all'art. 26-quater, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante;
7) Corrispondere l'indennità di partecipazione, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 26-ter del Regolamento;
8) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione; in caso di missione all'estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
9) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
10) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
11) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
12) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
13) Curare la tenuta del fascicolo individuale del tirocinante, contenente le evidenze documentali dell'esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell'attestazione finale;
14) Curare la tenuta del registro mensile delle presenze del tirocinio;
15) Proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio, adeguatamente motivate e, laddove necessario, contenenti una integrazione dei contenuti del progetto formativo, almeno n. 15 gg. prima del termine previsto;
16) Consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione finale di tirocinio;
17) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
18) Sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l'attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio.

Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione

1) La presente convenzione è valida per 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione*;*
2) La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore, o di violazione delle disposizioni in essa contenute o delle norme vigenti;
3) Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Luogo e data

....

timbro e firma del Soggetto Promotore *timbro e firma del Soggetto Ospitante*